

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SOVVENZIONATA**

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO*

**in grassetto è riportato il testo oggetto di modifica*

ARTICOLO 11 – AVVISO PUBBLICO

Al fine dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, L'ASP AMBITO 9, procede mediante Avviso Pubblico, anche in ambito sovracomunale, con cadenza almeno biennale volto ad assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati.

L'ASP AMBITO 9 provvede alla redazione dello schema dell'Avviso pubblico (ai sensi della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii. e del presente Regolamento) recante la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.

L'avviso viene pubblicato per sessanta giorni consecutivi sul sito dell'ASP AMBITO 9 e all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

Dell'avviso è data ampia informazione anche attraverso le principali testate giornalistiche locali nonché attraverso il profilo social dell'ASP A AMBITO 9 e dei Comuni interessati.

In particolare l'avviso pubblico deve indicare:

- ⇒ il Comune per il quale gli aspiranti, in possesso dei requisiti, possono presentare richiesta;
- ⇒ i requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione;
- ⇒ i casi di esclusione;
- ⇒ le modalità di formazione delle graduatorie;
- ⇒ il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle domande coincidente con i termini di pubblicazione del bando. Fermo restando il possesso dei requisiti entro la data di scadenza dell'Avviso stesso, tale termine è prorogato di quindici giorni per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- ⇒ eventuale documentazione da allegare alla domanda;
- ⇒ le modalità di presentazione della domanda. In particolare, nel caso di presentazione telematica della domanda saranno indicati il sito e la piattaforma utilizzata;

Al fine dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, L'ASP AMBITO 9, procede mediante Avviso Pubblico, anche in ambito sovracomunale, con cadenza almeno biennale volto ad assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati.

L'ASP AMBITO 9 provvede alla redazione dello schema dell'Avviso pubblico (ai sensi della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii. e del presente Regolamento) recante la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.

L'avviso viene pubblicato per sessanta giorni consecutivi sul sito dell'ASP AMBITO 9 e all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

Dell'avviso è data ampia informazione anche attraverso le principali testate giornalistiche locali nonché attraverso il profilo social dell'ASP A AMBITO 9 e dei Comuni interessati.

In particolare l'avviso pubblico deve indicare:

- ⇒ il Comune per il quale gli aspiranti, in possesso dei requisiti, possono presentare richiesta;
- ⇒ i requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione;
- ⇒ i casi di esclusione;
- ⇒ le modalità di formazione delle graduatorie;
- ⇒ il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle domande coincidente con i termini di pubblicazione del bando. Fermo restando il possesso dei requisiti entro la data di scadenza dell'Avviso stesso, tale termine è prorogato di **tre giorni** per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- ⇒ eventuale documentazione da allegare alla domanda;
- ⇒ le modalità di presentazione della domanda. In particolare, nel caso di presentazione telematica della domanda saranno indicati il sito e la piattaforma utilizzata;

<p>⇒ il riferimento alla normativa regionale in materia di E.R.P. sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi;</p> <p>⇒ l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza.</p> <p>L'avviso prevede la formazione di una graduatoria distinta per ciascun Comune afferente all'Ambito Territoriale Sociale IX che ha delegato la gestione delle graduatorie all'ASP AMBITO 9.</p> <p>In presenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica non utilizzati per mancanza di graduatorie o di domande valide, tali alloggi sono messi a disposizione dei Comuni aventi graduatorie valide e appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Sociale.</p>	<p>⇒ il riferimento alla normativa regionale in materia di E.R.P. sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi;</p> <p>⇒ l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza.</p> <p>L'avviso prevede la formazione di una graduatoria distinta per ciascun Comune afferente all'Ambito Territoriale Sociale IX che ha delegato la gestione delle graduatorie all'ASP AMBITO 9.</p> <p>In presenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica non utilizzati per mancanza di graduatorie o di domande valide, tali alloggi sono messi a disposizione dei Comuni aventi graduatorie valide e appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Sociale.</p>
ARTICOLO 13 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
<p>La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini e nelle modalità indicate nell'avviso pubblico. In caso di presentazione della domanda in modalità on line tramite l'apposita piattaforma digitale, resa disponibile dall'ASP AMBITO 9, sarà necessario il possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS.</p> <p>Le dichiarazioni contenute nella domanda digitale hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per favorire il ricorso all'autocertificazione dei cittadini ove sia consentito dalle vigenti normative.</p> <p>Gli stessi modelli e allegati indicano la documentazione obbligatoria da allegare per acquisire i punteggi.</p> <p>Al termine della procedura telematica l'istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema e il numero di acquisizione sarà riportato nella ricevuta che il cittadino potrà stampare ovvero salvare.</p> <p>I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la Legge 470/1998, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio E.R.P. sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 12. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera e) del già citato art.12, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000.</p> <p>Le domande potranno essere presentate da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente del nucleo.</p>	<p>La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini e nelle modalità indicate nell'avviso pubblico. In caso di presentazione della domanda in modalità on line tramite l'apposita piattaforma digitale, resa disponibile dall'ASP AMBITO 9, sarà necessario il possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS.</p> <p>Le dichiarazioni contenute nella domanda digitale hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per favorire il ricorso all'autocertificazione dei cittadini ove sia consentito dalle vigenti normative.</p> <p>Gli stessi modelli e allegati indicano la documentazione obbligatoria da allegare per acquisire i punteggi.</p> <p>Al termine della procedura telematica l'istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema e il numero di acquisizione sarà riportato nella ricevuta che il cittadino potrà stampare ovvero salvare.</p> <p>I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la Legge 470/1998, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio E.R.P. sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 12. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera e) del già citato art.12, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000.</p> <p>Le domande potranno essere presentate da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e</p>

<p>Sono ammissibili due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario solo qualora una delle due domande venga presentata da una persona di età pari o inferiore ai 35 anni o da persona che intenda costituire un nucleo autonomo composto esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni.</p> <p>Non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario. Nella eventualità siano presentate più di due domande con i requisiti sopra descritti, l'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 assegna, agli interessati, un termine non inferiore a dieci giorni per esprimersi concordemente su quali istanze debbano essere considerate valide dalla apposita Commissione. In caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate in qualunque fase del procedimento venga rilevata tale fattispecie.</p> <p>È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime l'ASP AMBITO 9 da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata.</p> <p>Le Organizzazioni Sindacali del settore abitativo (quali SUNIA, SICET e UNIAT), Patronati, Centri di Assistenza Fiscale (CAF), possono collaborare al miglioramento del procedimento assicurando, nell'interesse degli aspiranti assegnatari, la divulgazione in merito all'emanazione dell'Avviso pubblico, la corretta informazione e il supporto agli interessati nella compilazione delle domande.</p>	<p>gestionali, il referente del nucleo. È ammessa una sola domanda per nucleo familiare.</p> <p>Sono ammissibili due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario solo qualora una delle due domande venga presentata da una persona di età pari o inferiore ai 35 anni o da persona che intenda costituire un nucleo autonomo composto esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni. In questo caso non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario.</p> <p>Nella eventualità che siano presentate più di due domande con i requisiti sopra descritti, l'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 assegna, agli interessati, un termine non inferiore a dieci giorni per esprimersi concordemente su quale istanza debba essere considerata valida dalla apposita Commissione. In caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate in qualunque fase del procedimento venga rilevata tale fattispecie.</p> <p>È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime l'ASP AMBITO 9 da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata.</p> <p>Le Organizzazioni Sindacali del settore abitativo (quali SUNIA, SICET e UNIAT), Patronati, Centri di Assistenza Fiscale (CAF), possono collaborare al miglioramento del procedimento assicurando, nell'interesse degli aspiranti assegnatari, la divulgazione in merito all'emanazione dell'Avviso pubblico, la corretta informazione e il supporto alla cittadinanza.</p>
<p align="center">ARTICOLO 14 – SUBENTRO NELLA DOMANDA</p>	
<p>In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda esclusivamente i componenti del nucleo familiare con riferimento a quelli dichiarati all'atto della domanda tenuto conto della definizione di nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e successive modificazioni, conviventi sin dal momento della presentazione della domanda ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e successivi</p>	<p>In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda esclusivamente i componenti del nucleo familiare con riferimento a quelli dichiarati all'atto della domanda tenuto conto della definizione di nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e successive modificazioni, conviventi sin dal momento della presentazione della domanda ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e successivi</p>

<p>dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 nel seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coniuge o convivente more uxorio; b) figli; c) ascendenti; d) discendenti; e) collaterali; f) affini. <p>In caso di separazione tra i coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda previa formale richiesta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - previsto accordo scritto tra i coniugi medesimi; - se stabilito dal giudice, anche provvisoriamente, in sede di separazione. <p>In caso di cessazione della stabile convivenza, attestata da oltre due anni dalla data di scadenza dell'avviso, il genitore convivente con prole può subentrare nella domanda.</p>	<p>dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 nel seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coniuge o convivente more uxorio; b) figli; c) ascendenti; d) discendenti; e) collaterali; f) affini. <p>In caso di separazione tra i coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda previa formale richiesta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - previsto accordo scritto tra i coniugi medesimi; - se stabilito dal giudice, anche provvisoriamente, in sede di separazione. <p>Se successivamente alla presentazione della domanda avviene la cessazione della stabile convivenza, attestata da oltre due anni dalla data di scadenza dell'avviso, possono subentrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il genitore convivente con figli minori; - la donna vittima di violenza accertata e che abbia aderito ad un percorso di protezione.
ARTICOLO 16 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	
<p>L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'Avviso pubblico.</p> <p>La graduatoria viene predisposta secondo i punteggi, così come individuati al successivo art. 18 (condizioni soggettive e oggettive), e tenendo presente i requisiti di accesso e permanenza indicati dall'art. 20 quater della L.R. 16 dicembre 2005 n. 36 aggiunto dall'art. 1, L.R. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall'art. 1, L.R.14 maggio 2007, n. 5; dall'art. 1, L.R.3 aprile 2009, n. 9; dall'art. 2, L.R. 4 giugno 2012, n. 18; dall'art. 14, L.R. 28 aprile 2017, n. 15; dall'art. 13, L.R. 27 dicembre 2018, n. 49; dall'art. 3, L.R. 15 luglio 2021, n. 16, e dall'art. 2, L.R.2 dicembre 2021, n. 34. La graduatoria viene formulata ogni due anni con determinazione del Direttore dell'ASP AMBITO termini e modi precisati nei successivi articoli del presente regolamento.</p> <p>L'ASP AMBITO 9 procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse nonché l'esistenza della documentazione eventualmente richiesta. Verifica le incongruenze fra quanto dichiarato nella domanda e le risultanze dell'accertamento svolto.</p>	<p>L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del presente Regolamento e/o in subordine, in via eccezionale, dell'Avviso pubblico.</p> <p>La graduatoria viene predisposta secondo i punteggi, così come individuati al successivo art. 18 (condizioni soggettive e oggettive), e tenendo presente i requisiti di accesso e permanenza indicati dall'art. 20 quater della L.R. 16 dicembre 2005 n. 36 e ss.mm.ii. La graduatoria viene formulata ogni due anni con determinazione del Direttore dell'ASP AMBITO 9 con i termini e modalità precisati nei successivi articoli del presente regolamento.</p> <p>L'ASP AMBITO 9 procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse nonché l'esistenza della documentazione eventualmente richiesta. Verifica le incongruenze fra quanto dichiarato nella domanda e le risultanze dell'accertamento svolto.</p> <p>La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'Avviso pubblico comporterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione dalla domanda;

<p>L'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 richiede direttamente agli interessati eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione della domanda fissando un termine perentorio di quindici giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.</p> <p>La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione avanzata dall'ASP AMBITO 9 entro il termine sopra citato comporterà l'esclusione della domanda.</p> <p>La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'Avviso pubblico comporterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione dalla domanda; b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio. <p>L'ASP AMBITO 9, in ossequio al principio di celerità del procedimento, anche in via telematica ai sensi della vigente normativa, procede agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati nel modulo di domanda e relativi allegati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.</p> <p>L'ASP AMBITO 9 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 455 e ss.mm.ii, procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti del nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.</p> <p>L'ASP AMBITO 9 provvederà a segnalare all'autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.</p> <p>I termini per la presentazione di documentazione integrativa, di memorie e controdeduzioni in opposizione alla graduatoria provvisoria o all'esclusione nonché per l'impugnativa alla graduatoria definitiva, decorrono dalla data di pubblicazione delle medesime graduatorie.</p>	<p>b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio.</p> <p>L'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 richiede direttamente agli interessati eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione della domanda fissando un termine perentorio di quindici giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.</p> <p>La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione avanzata dall'ASP AMBITO 9 entro il termine sopra citato comporterà la mancata attribuzione del relativo punteggio.</p> <p>L'ASP AMBITO 9, in ossequio al principio di celerità del procedimento, anche in via telematica ai sensi della vigente normativa, procede agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati nel modulo di domanda e relativi allegati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.</p> <p>L'ASP AMBITO 9 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 455 e ss.mm.ii, procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti del nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.</p> <p>L'ASP AMBITO 9 provvederà a segnalare all'autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.</p>
ARTICOLO 18 – PUNTEGGI	
<p>A.9) presenza continuativa in graduatoria. Viene riconosciuto considerando la presenza continuativa nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi a partire dal bando immediatamente precedente a</p>	<p>A.9) presenza continuativa in graduatoria. Viene riconosciuto considerando la presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi nel Comune per il quale si presenta</p>

<p>quello per il quale si concorre in base al Comune di residenza: max punti 5 (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni).</p>	<p>domanda: 0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni.</p>
<p>A.10) residenza continuativa nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale IX che hanno delegato la gestione della graduatoria. Il punteggio viene attribuito considerando la residenza anagrafica continuativa nel Comune di residenza per il quale si presenta domanda a partire dall'anno immediatamente precedente a quello nel quale si concorre (punti 0,5 per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo come da all. A) della L.R. 36/2005).</p>	<p>A.10) residenza continuativa nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale IX che hanno delegato la gestione della graduatoria. Il punteggio viene attribuito considerando la residenza anagrafica continuativa nel Comune di residenza per il quale si presenta domanda: punti 0,5 per ogni anno fino ad un max di 8 punti.</p>
<p>ARTICOLO 21 – FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA – OPPOSIZIONI</p>	
<p>Spetta all'ASP AMBITO 9 l'istruttoria volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'Avviso pubblico.</p> <p>L'ASP AMBITO 9 si riserva di effettuare controlli delle autodichiarazioni rese in sede di domanda di assegnazione dell'alloggio. La graduatoria provvisoria viene inviata al comune che l'approva entro quindici giorni con Atto di Giunta e pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio.</p> <p>Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione (anche attraverso i canali digitali).</p> <p>Gli aspiranti assegnatari possono presentare formale osservazione/opposizione, eventualmente corredata da documentazione, entro il termine massimo di quindici giorni.</p>	<p>Spetta all'ASP AMBITO 9 l'istruttoria volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'Avviso pubblico.</p> <p>L'ASP AMBITO 9 si riserva di effettuare controlli delle autodichiarazioni rese in sede della presentazione della domanda La graduatoria provvisoria, insieme agli atti elaborati dalla Commissione, viene inviata al comune che l'approva entro quindici giorni con Atto di Giunta e pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio.</p> <p>Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e attraverso i canali digitali.</p> <p>Gli aspiranti assegnatari possono presentare formale osservazione/opposizione, eventualmente corredata da documentazione, entro il termine massimo di quindici giorni in opposizione alla graduatoria provvisoria o all'esclusione. I termini decorrono dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria.</p>
<p>ARTICOLO 23 – VERIFICA DEI REQUISITI E DEI PUNTEGGI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE</p>	
<p>Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione. Il mutamento delle condizioni soggettive e oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio in relazione all'alloggio improprio, alloggio ant igienico, alloggio inadeguato di cui all'art.li 4,5,6 del presente Regolamento. La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione</p>	<p>Prima dell'assegnazione il Comune (o l'ASP AMBITO 9 se delegata) accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione. Il mutamento delle condizioni soggettive e oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio in relazione all'alloggio improprio, alloggio ant igienico, alloggio inadeguato di cui all'art.li 4,5,6 del presente Regolamento. La perdita dei requisiti e il</p>

<p>abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi quindici giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.</p> <p>In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima. L'esito della valutazione viene comunicato al Comune che procederà all'approvazione dell'aggiornamento definitivo della graduatoria, tramite l'adozione di apposita Determina Dirigenziale.</p>	<p>mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi quindici giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.</p> <p>In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima. L'esito della valutazione viene comunicato al Comune che procederà all'approvazione dell'aggiornamento definitivo della graduatoria, tramite l'adozione di apposito atto.</p>
ARTICOLO 24 – SCELTA DELL'ALLOGGIO	
<p>Il Comune si impegna ad inviare per PEC all'ASP AMBITO 9 le disponibilità di alloggi così come comunicate dall'ente gestore. In base alla disponibilità degli alloggi comunicata dall' E.R.A.P. Marche tenuto conto dell'ordine stabilito dalla graduatoria e della superficie netta dell'alloggio oltre che della composizione del nucleo familiare, l'ASP AMBITO 9 invia al comune l'elenco dei nominativi utilmente collocati in graduatoria per procedere con la proposta di assegnazione nella quale terrà conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.</p> <p>Gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'ufficio competente del Comune per visionare l'alloggio e procedere con l'accettazione o la rinuncia compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.</p> <p>L'ufficio competente del comune procede poi alle assegnazioni degli alloggi.</p> <p>L'aspirante è tenuto a dichiarare la propria risposta in merito all'accettazione o alla rinuncia dell'alloggio per iscritto entro dieci giorni dalla visita o dalla proposta scritta avanzata dall'ufficio competente del Comune.</p> <p>Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di risposta scritta, l'interessato decade dal diritto di assegnazione e si procederà scorrendo la graduatoria.</p> <p>L'alloggio assegnato deve essere occupato entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione; a tal fine l'ufficio competente del comune invia</p>	<p>Il Comune si impegna ad inviare per PEC all'ASP AMBITO 9 le disponibilità di alloggi così come comunicate dall'ente gestore. In base alla disponibilità degli alloggi comunicata dall' E.R.A.P. Marche, tenuto conto dell'ordine stabilito dalla graduatoria e della superficie netta dell'alloggio oltre che della composizione del nucleo familiare, l'ASP AMBITO 9 invia al Comune l'elenco dei nominativi utilmente collocati in graduatoria per procedere con la proposta di assegnazione nella quale terrà conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.</p> <p>L'Ufficio competente del Comune (o l'ASP AMBITO 9 se delegata) provvede ad inviare la proposta di assegnazione all'aspirante assegnatario.</p> <p>Il cittadino è tenuto a dichiarare la propria risposta in merito all'accettazione o alla rinuncia dell'alloggio per iscritto entro venti giorni dalla proposta scritta avanzata dall'ufficio competente del Comune (o l'ASP se delegata). In tale fase del procedimento il Comune (o l'ASP se delegata) può prevedere di informare l'aspirante assegnatario in merito ai dettagli tecnici dell'alloggio.</p> <p>Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di risposta scritta, l'interessato decade dal diritto di assegnazione e si procederà scorrendo la graduatoria.</p> <p>In caso di accettazione entro i termini previsti l'ufficio competente del Comune procede poi alle assegnazioni degli alloggi.</p>

<p>all'E.R.A.P. il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione.</p> <p>La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.</p> <p>Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5% per cento:</p> <p>a) famiglie mono parentali: mq 44; b) famiglie composte da due persone: mq 59; c) famiglie composte da tre persone: mq 68; d) famiglie composte da quattro persone: mq 77; e) famiglie composte da cinque persone: mq 94; f) famiglie composte da sei o più persone: mq 105.</p> <p>In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, su indicazione dell'ASP AMBITO 9, il Comune con provvedimento motivato può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio la cui durata viene specificata nel decreto di assegnazione. In tal caso l'ASP AMBITO 9 e l'E.R.A.P. propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.</p> <p>I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente una persona in condizione di disabilità con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.</p> <p>Il concorrente convocato per l'assegnazione può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art.2, comma 2, della L.R. n.36/2005 e ss.mm.ii, nonché dall'art.4 del presente Regolamento, previo apposita accettazione scritta.</p> <p>Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq. 30,00 possono essere utilizzati dal Comune, in deroga alle procedure previste dall'art. 20 quinquies della L.R. n. 36/2005 così come modificata con L.R. n. 49/2018 e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazione di emergenza abitativa.</p>	<p>L'alloggio assegnato deve essere occupato entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione; a tal fine l'ufficio competente del comune invia all'E.R.A.P. il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione.</p> <p>La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.</p> <p>Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione definitiva avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5% per cento:</p> <p>a) famiglie mono parentali: mq 44; b) famiglie composte da due persone: mq 59; c) famiglie composte da tre persone: mq 68; d) famiglie composte da quattro persone: mq 77; e) famiglie composte da cinque persone: mq 94; f) famiglie composte da sei o più persone: mq 105.</p> <p>In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, su indicazione dell'ASP AMBITO 9, il Comune con provvedimento motivato può derogare a tali limiti. Nel caso in cui il rapporto tra numero di componenti e mq di riferimento è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione dell'alloggio è a titolo provvisorio, la durata viene specificata nel decreto di assegnazione. In tal caso il Comune propone all'assegnatario eventuali soluzioni alternative entro il periodo di validità dell'assegnazione provvisoria.</p> <p>I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente una persona in condizione di disabilità con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.</p> <p>Il concorrente convocato per l'assegnazione può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art.2, comma 2, della L.R. n.36/2005 e ss.mm.ii, nonché dall'art.4 del presente Regolamento, previo apposita accettazione scritta.</p> <p>Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq. 30,00 possono essere utilizzati dal Comune, in deroga alle procedure previste dall'art. 20 quinquies della L.R. n. 36/2005 così come modificata con L.R. n. 49/2018 e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazione di emergenza abitativa.</p>
<p>ARTICOLO 28 – REFERENTE DEL PROCEDIMENTO</p>	
<p>Il Comune che ha delegato all'ASP AMBITO 9 il servizio di gestione delle graduatorie per le</p>	<p>Il Comune che ha delegato all'ASP AMBITO 9 il servizio di gestione delle graduatorie per le</p>

assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica individua un funzionario del procedimento e ne dà comunicazione scritta all'ASP AMBITO 9. Per quanto di competenza dell'ASP AMBITO 9 la referente è il/la Responsabile dell'UO Disagio e Povertà.	assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica individua un funzionario del procedimento e ne dà comunicazione scritta all'ASP AMBITO 9. Per quanto di competenza dell'ASP AMBITO 9 la referente è il/la Responsabile dell'UOC Inclusione Sociale .
---	---